

» La lente sulla casa

di Corrado Sforza Fogliani\*

# Il «ruolo» e i consorzi di bonifica

**N**ello scorso decennio è stata effettuata una vasta revisione e abrogazione di tutte le disposizioni più risalenti dell'ordinamento giuridico italiano. A ciò si è provveduto mediante il meccanismo del cosiddetto «taglia-leggi», disciplinato dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Con il decreto legislativo 179/2009 è poi stato espunto dal vigente ordinamento giuridico l'articolo 21 del regio decreto numero 215 del 1933.

Con il venir meno di tale norma, non esiste più in capo ai Consorzi di bonifica il potere di iscrivere a ruolo il recupero dei contributi, non essendo più applicabile a loro favore il rinvio contenuto nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo numero 46/1999. Del resto è noto che tutto il sistema consortile si basa proprio su questa riscossione tramite ruolo: che

obbliga i contribuenti addirittura a fare una causa per non pagare. Insomma tutto il contrario di quanto fanno anche lo stato e gli altri enti pubblici creditori: che fanno loro causa per riscuotere le somme dovute, e non viceversa.

Cionondimeno, i Consorzi di bonifica di tutta la penisola continuano imperterriti a riscuotere i contributi a mezzo ruolo (con conseguente nullità del ruolo e delle cartelle di pagamento) e con il beneplacito della concessionaria della riscossione (che, com'è ovvio, ha tutto l'interesse a nulla eccepire, per via dell'aggio spettante all'esattore).

Ma si sa, stare in Italia è come essere in una comica. I Consorzi, li conosciamo. Ma ora sappiamo, anche, che molti cittadini (e avvocati) ignorano la legge.

\*Presidente Centro studi **Confedilizia**

